

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1969

#### Norme in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — Con sentenza n. 36 in data 27 giugno 1959, la Corte costituzionale dichiarava illegittimo l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, nella parte relativa alla pubblicità eseguita direttamente dal privato senza il concorso del Comune; ciò in quanto la Corte medesima aveva ritenuto che detto articolo fosse in contrasto con la disposizione contenuta nell'articolo 23 della Costituzione.

Ad ovviare le gravi conseguenze che ai Comuni sarebbero derivate per effetto della citata sentenza, con legge n. 641, in data 5 luglio 1961, si provvide a fissare le nuove aliquote, in sostituzione di quelle dichiarate incostituzionali e, per quanto concerneva i tributi arretrati, si autorizzarono i Comuni, con una disposizione transitoria contenuta nell'articolo 30 di detta legge, ad utilizzare le tariffe vigenti all'epoca delle situazioni maturate, vale a dire le aliquote in vigore prima della sentenza costituzionale.

La citata disposizione transitoria fu però a sua volta dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con successiva sentenza n. 73 in data 30 maggio 1963.

In correlazione a ciò, con legge n. 1175, in data 10 novembre 1964, è stata impressa forza retroattiva alle tariffe stabilite con legge n. 641 del 5 luglio 1961, in modo da consentire ai Comuni (i quali avevano pendenti controversie sorte precedentemente alla dichiarata incostituzionalità delle originarie tariffe ovvero avevano provveduto ad interrompere comunque la prescrizione dei propri crediti tributari) di recuperare i tributi non coperti da prescrizione.

Da tale provvedimento le Amministrazioni comunali interessate trassero notevoli vantaggi.

Analogo problema sorge ora nei confronti della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la quale rappresenta per i Comuni una entrata tributaria di considerevole importanza economica.

La Corte costituzionale, infatti, con sentenza n. 2, in data 30 gennaio 1962, dichiarava illegittimo l'articolo 195 del testo unico sulla finanza locale riguardante le tariffe per la riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee e permanenti di spazi ed aree pubbliche.

Veniva conseguentemente emanata la legge 18 aprile 1962, n. 208, recante le nuove

aliquote, nonchè la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 7, mediante la quale i Comuni erano autorizzati a riscuotere i tributi non pagati per occupazioni effettuate prima della emanazione delle tariffe in vigore alla data del 3 febbraio 1962.

Senonchè (analogamente a quanto avvenuto nei confronti della pubblica affissione) anche l'articolo 7 della nuova legge 18 aprile 1962, n. 208, venne dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 88 in data 6 luglio 1966.

In tale situazione, molti Comuni, che avevano in atto in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa controversie riguardanti tributi accertati in epoca precedente alla sentenza in data 30 gennaio 1962, n. 2, della Corte costituzionale e che (in virtù del-

la ricordata disposizione transitoria) avevano coltivato i rapporti pendenti, con la scomparsa del ricordato articolo 7, si sono trovati di fronte alla incresciosa situazione di vedersi di colpo sfumare entrate tributarie e di considerare importanza.

Ora, poichè da molte Amministrazioni comunali è stata fatta formale istanza affinché venga emanata una legge conforme a quella predisposta per le affissioni, in modo da consentire il ricupero dei loro crediti fiscali laddove la prescrizione è rimasta interrotta o dalla pendenza di controversie in atto o da provvedimenti interruttivi emanati dai Comuni a norma degli articoli 2943 e seguenti del Codice civile, si formula il seguente disegno di legge, la cui sollecita approvazione viene vivamente raccomandata.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Ferma restando la prescrizione fissata dagli articoli 48 e 290 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura effettuate prima del 4 febbraio 1962, ed i cui rapporti non siano stati ancora definiti, vengono tassate con le tariffe deliberate dai Comuni, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge 18 aprile 1962, n. 208.